



COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 17:35, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, si è riunito in sessione straordinaria, di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr.	Cognome e nome	Presenza	Nr.	Cognome e nome	Presenza
1	LAROSA Rosario	SI	8	MULTARI Sara	SI
2	LAROSA Francesco	SI	9	LUPIS Mario	NO
	FILIPPONE Domenico	SI	10	PISTO Rocco	SI
4	FILIPPONE Enzo	NO			
5	LAROSA Antonio	SI			
6	LAROSA Gianluca	SI			
7	TRIMARCHI Francesco	SI			

PRESENTI nr. 8

ASSENTI nr. 2

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Monica Grillea,

Assume la presidenza il Vice Presidente, Sig. Trimarchi Francesco, il quale constatato il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, **PRECISA** che sono state adottate tutte le misure in materia di emergenza COVID 19, ossia i dispositivi di protezione individuale, nonché la misura di stanziamento sociale, ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art. 49 e art. 147 bis del dlgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente , con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni , dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione , sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti , Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia , con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale , nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche , della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica ;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2015;
- l'atto di ricognizione straordinaria delle società partecipate , approvato con delibera della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 19/10/2017;
- l'atto di ricognizione periodica ex art. 20 TUSP delle società partecipate relativo all 'anno 2018, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 17/12/2019;
- l'atto di ricognizione periodica ex art. 20 TUSP delle società partecipate relativo all 'anno 2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29/12/2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO del parere espresso dal Revisore dei Conti, agli atti;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle società in cui il Comune di Canolo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. e analiticamente dettagliate nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CANOLO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo, il Comune di Canolo, con atto del Consiglio comunale n. 09 del 04/06/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 19.08.2016, n. 175), attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni ed i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi od associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), T.U.S.P.).

Con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 19/10/2017, questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

- di dismettere la partecipazione nella Società Mista Locride Ambiente s.p.a e nella società Eolo 21 s.r.l.;
- di mantenere la partecipazione nella Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l., con avvio del processo di fusione con società omologa da attuarsi entro il 31/12/2019.

Le attività svolte da detta società sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nella stessa è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e), T.U.S.P..

La stessa rispetta le condizioni previste dalla normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 175/2016, con una sola eccezione, in ordine al possibile contrasto con la previsione dell'art. 20, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016, relativo al limite di fatturato in quanto, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, T.U.S.P.). In sede di assemblea dei soci del 20/06/2014, successivamente confermato nel medesimo consesso in data 19/05/2017, è stato approvato l'avvio del progetto di fusione con una omologa società, per superare anche il suddetto limite di fatturato di cui al precitato art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. n. 175/2016.

Il Comune ha avviato, da subito, un percorso con gli altri Enti soci al fine di pervenire, entro il 31/12/2019, alla fusione di tale società con la Asmenet Società Consortile a r.l. in quanto, entrambe le società, svolgono attività analoghe e simili relative al contesto territoriale del Mezzogiorno, che potrebbero essere espletate da un unico soggetto, in funzione dei principi di efficienza e di economicità.

Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 31 del 21/12/2018, è stato approvato l'atto di ricognizione periodica delle società partecipate al 31/12/2017 (ex art. 20 TUSP), con il seguente risultato:

- relativamente alla Società Eolo 21 srl ed alla società Locride Ambiente spa è stato previsto il processo di cessione/alienazione delle quote;
- relativamente alla società Asmenet Calabria Società Consortile a r.l. è stato previsto il mantenimento, fermo restando il processo di fusione con società omologa da attuarsi entro il 31/12/2019.

Alla data del 31/12/2019, dalla ricognizione delle società partecipate, invariata rispetto a quella precedente, è emerso quanto segue:

- è stato avviato il processo di cessione/alienazione delle quote dalla Società Eolo 21 srl e dalla società Locride Ambiente spa;
- è stato previsto il mantenimento, salvo fusione con società omologa, nella società Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l.; detto processo, da attuarsi entro il 31/12/2019, per effetto della legge di bilancio 2019 n. 145/2018, è stato sospeso fino al 31/12/2021.

Alla data del 31/12/2020 la ricognizione delle società partecipate risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella precedente:

- il processo di cessione/alienazione delle quote della Società Locride Ambiente spa e della Società Eolo 21 è in itinere;
- per quanto concerne Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l., con l'introduzione del c. 5-ter all'art. 24 del T.U.S.P., operata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, c. 3-bis, D.L. n. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019. Dalle informazioni inviate da Asmenet Calabria, acquisite al prot. n. 003796/2021, risulta che la società, nel triennio 2017-2019, ha prodotto un risultato utile, per cui non si è tenuti a procedere all'alienazione.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
(già disposte con delibera CC n. 11/2017)

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	Società Mista Locride Ambiente s.p.a	0,408	Procedura in itinere
	Eolo 21 s.r.l	4,75	Procedura in itinere
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione	Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l.	0,08%	(*)

(*) In sede di precedente rilevazione è stato previsto il mantenimento nella società Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l., salvo fusione con società omologa; il processo di fusione, da attuarsi entro il 31/12/2019, è stato sospeso per effetto della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), fino al 31/12/2021.

Con l'introduzione del c. 5-ter all'art. 24 del T.U.S.P., operata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, c. 3-bis, D.L. n. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019. Dalle informazioni inviate da Asmenet Calabria, acquisite al prot. n. 003796/2021, risulta che la società, nel triennio 2017-2019, ha prodotto un risultato utile, per cui non si è tenuti a procedere all'alienazione.



COMUNE DI CANOLO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016

Dati relativi all'anno 2020

Ragione sociale	ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l. Via G. Pinna, 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ) Codice fiscale, partita I.V.A. e n° Iscrizione Registro Imprese di Catanzaro: 02729450797
codice fiscale e partita I.V.A.	02729450797
Settore Ateco 1	702209
Statuto approvato il	29/07/2005
Ultima modifica statutaria approvata il	28/06/2019
Modifica nello statuto del limite sul fatturato	18/11/2016
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Cap. soc. al 31.12.2019	Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 108.059,00 versato €. 108.059,00.
Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2019	299.354,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.2016	1.013,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.2017	34.992,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.2018	1.471,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.2019	6.560,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.2020	20.159,00 euro
Fatturato al 31.12.2018	422.562,00 euro
Fatturato al 31.12.2019	388.168,00 euro
Fatturato al 31.12.2020	450.145,00 euro
N. società controllate al 31.12.2020	0
N° dipendenti 31.12.2020	05
Finalità	La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
Partecipazione Ente	Quota euro 91,00 percentuale 0,08 %
Durata impegno	31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
Onere complessivo	Nessun onere per l'anno 2021 è previsto.
N° Rappresentanti enti in seno alla società	01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci).
Trattamento economico	Nessuno.
Organo amministrativo	Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 6.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	01
Compensi del componente dell'organo di controllo	6.000,00 euro
Modalità acquisizione di beni e servizi	La società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del 2016.
Esito della Ricognizione	Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 Legge di bilancio 2019 – n.145/2018
Modalità di selezione del personale	La società per il reclutamento di personale stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di quanto previsto all'art.19 del decreto legislativo n.175 del 2016.
MEF -Patrimonio della PA SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Dati relativi all'anno 2020	
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02729450797

Denominazione	ASMENET CALABRIA
Anno di costituzione della società	
Forma giuridica	S.r.l.
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	Attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	0
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	0

⁽¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	702299
Peso indicativo dell’attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell’attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell’attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell’attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Numero medio di dipendenti	06
Approvazione bilancio 2019	
Tipologia di contabilità	ECONOMICO PATRIMONIALE
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	EX ART.2424 C.C.

⁽³⁾ Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“*Contabilità economico patrimoniale*” o “*Contabilità finanziaria*”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “*Bancario-assicurativo*” la sezione **non deve essere compilata** (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

Contabilità economico patrimoniale-bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex *art.2424 e seguenti*”, compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “*Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)*” compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona ^(X)**.

NOME DEL CAMPO	
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)	0
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)	2.138
B) III-Immobilizzazioni finanziarie (X)	21.499
Totale Immobilizzazioni (B)	23.637
C) II-Crediti (valore totale)	742.971
Totale Attivo	767.668
A) I Capitale / Fondo di dotazione	108.059
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	92.268
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	78.867
NOME DEL CAMPO	

A) IX Utili (perdite) esercizio	20.159
Patrimonio Netto	299.354
D) – Debiti (valore totale)	406.336
Totale passivo	767.668
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	449.256
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	436.144
A5) Altri Ricavi e Proventi	13.112
di cui "Contributi in conto esercizio"	0
B. Costi della produzione /Totale costi	422.083
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	258.425

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P., rubricato “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette od indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Detto piano, ai sensi del comma 2, è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

I predetti provvedimenti, ai sensi del comma 3, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità definite dal medesimo comma.

Infine, il successivo comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, approvino entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione dello stesso che evidenzii i risultati conseguiti,.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento debba essere approvato con deliberazione consiliare.

Le disposizioni del T.U.S.P., come delineato all'articolo 1, comma 1, si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera partecipata:

- **direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette”, soggette alle disposizioni del TUSP, sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società od un organismo

controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), T.U.S.P., stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, T.U.S.P., detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma, si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "A" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 19/10/2017, questo Comune ha provveduto ad attivare, le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi ed articolati.

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Riguardo ad Asmenet Calabria si evidenzia che il mantenimento della partecipazione è indispensabile per l'ente, trattandosi di società consortile che svolge funzioni fondamentali quali: gestione dell'Albo pretorio informatico, del sito internet istituzionale e del portale "Amministrazione trasparente", delle caselle di posta elettronica certificata dei vari uffici, etc.

Per l'adesione a dette funzioni il Comune paga una quota di importo limitato e vantaggioso a fronte dei servizi offerti.

Con l'introduzione del c. 5-ter all'art. 24 del T.U.S.P., operata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, c. 3-bis, D.L. n. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione

straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019. Dalle informazioni inviate da Asmenet Calabria, acquisite al prot. n. 003796/2021, risulta che la società, nel triennio 2017-2019, ha prodotto un risultato utile, per cui non si è tenuti a procedere all'alienazione.

4. CONCLUSIONI

Non sono emerse, in sede di ricognizione, variazioni rispetto alla ricognizione straordinaria effettuata con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 19/10/2017 e rispetto all'ultima ricognizione periodica con la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/12/2020.

Canolo, 09/12/2021

Il Responsabile Area Amministrativa
Antonio DIENI



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarita' tecnica relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 28/12/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Antonio Dieni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarita' contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo li 28/12/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Giovanni Gulluni

Letto, approvato e sottoscritto,

IL VICE PRESIDENTE
f.to Sig. Francesco Trimarchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi prot. n. 4051

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Sig. Antonio Dieni

Data 28/12/2021

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del dlgs n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 c. 4 del dlgs n. 267/2000

Data 28/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

E' copia conforme all'originale

Data 28/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea